



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

letto il ricorso ex art 700 cpc in corso di causa ed atteso il carico del ruolo anche cautelare gravante;

RIGETTA

L'istanza cautelare inaudita altera parte, atteso che la convocazione della controparte non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento cautelare positivo emanando ex art. 669 sexies comma 2 cpc, alla luce delle allegazioni e della documentazione probatoria di sostegno in atti. Invero, la parte ricorrente non ha esposto specificamente le ragioni per cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento invocato né queste sono desumibili aliunde; ritenuto, comunque, di dover provvedere nel contraddittorio della parte anche in considerazione della necessità, sul piano del fumus bonis iuris, di esperire degli approfondimenti istruttori sulle questioni controverse, effettuabili, per la loro natura, solo in seguito all'instaurazione piena del contraddittorio con la parte intimata ;

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare l'udienza del 6/7/2023 ore 11,00.
Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto in favore della controparte entro il 6/6/2023.

Bari 22/5/2023

Il Giudice del lavoro
Dott. Giuseppe Minervini

